

10° COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

AUDIZIONE DI ANIE FEDERAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA, 11 marzo 2020

Osservazioni ANIE all' Atto del Governo n.158 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"

INDICE

- 1. Chi siamo**
- 2. Considerazioni generali**
 - 2.1 L'SRI e la mancata attenzione alla digitalizzazione nello schema di decreto**
 - 2.1.1 Sistemi di automazione e controllo (BACS): limiti nel recepimento nazionale**
 - 2.2 "Fattibilità tecnica, economica e funzionale": regole chiare per evitare elusioni**
 - 2.3 Il necessario adeguamento dei decreti attuativi del D. Lgs 192/2005: il caso delle apparecchiature per la generazione di acqua calda sanitaria**
- 3. Considerazioni puntuali allo schema di decreto che modifica il D. Lgs 192/2005**

1. Chi siamo

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. A fine 2018 ANIE conta:

- **1.400 imprese associate del settore elettrotecnico ed elettronico**
- **500.000 addetti**
- **80 miliardi di Euro di fatturato**
- **4% del fatturato investito in attività di R&S.**

Da oltre 70° anni ANIE è portavoce delle industrie fornitrici di tecnologie nei quattro mercati finali (Edificio, Industria, Energia, Trasporti) strategici per lo sviluppo di ogni Economia, che rappresentano il 3,4% del PIL nazionale, generando il 6,3 del fatturato aggregato, il 6,5 % dell’occupazione e il 6,8 delle esportazioni del manifatturiero nazionale.

2. Considerazioni generali

Molti dei comparti presenti in ANIE sono da anni in prima linea sul fronte dell’efficienza energetica negli Edifici, attraverso l’offerta innovativa di prodotti, soluzioni e sistemi energeticamente sostenibili (es. domotica e building automation, tecnologie e soluzioni per l’impiantistica, illuminazione, sicurezza, mobilità verticale, energie rinnovabili, elettrodomestici ad alta efficienza), di fatto essenziali per un contenimento “attivo” dei consumi energetici e l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di edifici NZEB. Apprezziamo, pertanto, l’opportunità di condividere con i membri della X Commissione le nostre osservazioni, sia di carattere generale sia puntuale, sull’atto del Governo n. 158 che modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005, così recependo nell’ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, apportando allo stesso le modifiche ed integrazioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE (EPBD III).

E’ bene ricordare che la revisione della precedente direttiva EPBD 2010/31/UE, come anche evidenziato nella *Raccomandazione UE 2019/786* sulla ristrutturazione degli edifici e nella *Raccomandazione UE 2019/1019* sull’ammodernamento degli edifici, e richiamate nella Relazione Illustrativa al provvedimento nazionale, nasce con il duplice obiettivo di:

- **accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e**
- **promuovere l’ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti** e un collegamento più chiaro con la mobilità pulita e un parco di edifici NZEB al 2050.

Nell’approcciare l’analisi dello schema di decreto, ci siamo quindi chiesto se:

- la proposta corrisponde adeguatamente lo spirito da cui origina;
- la proposta introduce correttamente nell’ordinamento nazionale le neo prescrizioni vincolanti introdotte dalla EPBD III;
- se e come la proposta recepisce elementi innovativi, in taluni casi facoltativi, ma “raccomandati”, nel D. Lgs. 192/2005.

In termini generali la focalizzazione sul tema della ristrutturazione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale, come prospettato anche nel PNIEC – Piano Nazionale Integrato Energia e

Clima, è correttamente espressa nel neo art. 3-bis del D.Lgs. 192/2005, introdotto con l'art. 5 dello schema di decreto legislativo in esame, nell'evidente consapevolezza che nella rivalutazione degli edifici esistenti e nell'identificazione di modelli costruttivi realmente nuovi ed innovativi l'Italia si gioca una buona parte della sua credibilità non solo in materia di sostenibilità energetica ma anche di adeguatezza e modernità dei nostri edifici. E' purtroppo un dato di fatto il deficit prestazionale del nostro patrimonio immobiliare, che vede il 60% degli edifici esistenti con più di quarant'anni, l'80% costruito prima del '90 secondo normative che non garantiscono né i livelli di sicurezza e connettività richiesti agli edifici moderni né tantomeno una performance energetica realmente sostenibile. **Questa fotografia si scontra con il potenziale offerto dalle nuove soluzioni e tecnologie disponibili sul mercato**, che possono concretamente contribuire ad elevare il livello qualitativo e prestazionale degli edifici in cui viviamo e lavoriamo, e **che sono la chiave per un'efficace ammodernamento degli edifici italiani**, in ottica energetica ma anche sociale, essendo determinanti per una reale analisi e prevenzione del rischio, per affrontare il problema dell'invecchiamento crescente della popolazione e consentire il più a lungo possibile la permanenza nella propria abitazione anche a persone anziane e diversamente abili. La riqualificazione immobiliare è una reale opportunità di ripresa dell'economia italiana, sebbene la sfida sia particolarmente impegnativa vista la minore capacità di spesa dell'utenza, ma anche per una lentezza endemica del settore delle costruzioni ad adottare le nuove tecnologie. A tali criticità deve corrispondere **una forte determinazione del Governo e delle Istituzioni per modificare lo status quo ed è per questo che ci aspettiamo che al proposito di predisporre tale Strategia, confermato nell'atto in discussione, si passi in tempi brevi alla sua redazione concreta.**

2.1 L'SRI e la mancata attenzione alla digitalizzazione nello schema di decreto

Diversamente, **riteniamo che non sia stata colta appieno quella spinta alla "transizione digitale"**, cui anche i nostri edifici sono chiamati, *non introducendo alcun riferimento nello schema di decreto all'SRI – Smart Readness Indicator*, ossia l'indicatore del livello di predisposizione dell'edificio all'utilizzo di tecnologie intelligenti, nonostante la stessa Relazione Illustrativa al provvedimento lo richiami quale elemento innovativo della EPBD III, da affiancare alla già esistente classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica. **Ragion per cui proponiamo di emendare le definizioni di "Attestato di Prestazione energetica" (v. art. 2 – comma 1 – lettera l-bis)) e di "Attestato di Qualificazione Energetica" (v. art. 2 – comma 1 – lettera l-ter)), inserendo l'SRI quale parte costituente degli stessi (v. allegato tecnico "Schema decreto EPBD_ commenti puntuali e proposte di ANIE")**. L'approccio perseguito a livello Paese continua, purtroppo, ad essere focalizzato sulle tecnologie di efficientamento energetico passivo, di cui non discutiamo certamente la rilevanza ma che, come noto, richiedono una elevata intensità di capitale, con ritorno degli investimenti piuttosto lunghi. **E' a nostro giudizio urgente focalizzare il piano di riqualificazione immobiliare su un piano di riqualificazione impiantistico/tecnologico**, che tra l'altro riguarda interventi che operano su intensità di capitale generalmente più contenuta e tempi ridotti di payback: coibentare in maniera ottimale uno stabile dove operano impianti vecchi ed energeticamente inefficaci non rende un edificio energeticamente sostenibile! A tal proposito, ricordiamo che sempre la Raccomandazione UE 2019/786, al punto 2.3.1.6, specifica che

"Gli Stati membri dovranno ora fornire una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere:

- a) le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi;*

indicazione che troverebbe una prima, concreta, risposta proprio nell'adozione nel D.Lgs. 192 dell'SRI.

2.1.1 Sistemi di automazione e controllo (BACS): limiti nel recepimento nazionale

A riprova di quanto sopra, facciamo notare che lo schema di decreto in esame, all'art. 6, prevede la sostituzione dell'attuale comma 1-bis) dell'art. 4 del D. Lgs. 192/2005 con una serie di nuovi commi, tra cui l'1-quinquies) che tratta le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, il quale alla lettera b) **non riprende in alcun modo il comma 6 dell'art. 14 e il comma 5 dell'art. 15 della direttiva 2010/31/YE, come modificata dalla direttiva 844/2018**, che stabilisce che **gli edifici dotati di sistemi di automazione e controllo sono esentati dalle ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti termici (sia riscaldamento sia raffrescamento)**. Tale indicazione non è lasciata alla facoltà dello Stato membro di recepirla o meno e, pertanto, al fine anche di evitare rilievi formali da parte della Commissione, raccomandiamo l'introduzione di tale esenzione nella proposta di decreto (v. punto 3 del presente documento).

Allo stesso modo l'installazione obbligatoria dei BACS in tutti gli edifici non residenziali, e non solo a quelli nuovi o oggetto di ristrutturazione, entro gennaio 2025, **non è correttamente recepito attraverso lo schema di decreto in esame** in quanto, recependo l'indicazione nell'ambito dell'art. 4 – lettera b) – punto 3-sexies), di fatto si limita tale previsione ai soli edifici nuovi e/o oggetto di ristrutturazione o riqualificazione, **proprio perché la lettera b) si applica esclusivamente a tali situazioni. Per quanto sopra, chiediamo di supportare una proposta di modifica che introduca tale disposizione attraverso una nuova lettera c) dell'art. 4 del D. Lgs. 192/2005.**

2.2 “Fattibilità tecnica, economica e funzionale”: regole chiare per evitare elusioni

Necessaria, a nostro giudizio, una riflessione sull'indicazione di valutare ed assoggettare iniziative ed interventi di efficientamento ed ammodernamento al principio del **“tecnicamente ed economicamente fattibile”**, più volte richiamato nella direttiva e nel decreto nazionale, e che riteniamo criterio del tutto ragionevole, a patto di tradurlo operativamente con chiarezza, per evitare incertezze e conseguenti elusioni della normativa (non pochi i casi già registrati in passato di rilascio di valutazioni di infattibilità tecnico/economica “in bianco”, senza alcun reale fondamento!) e soprattutto ostacoli alla realizzazione di interventi di efficienza energetica. **Nell'Atto del Governo n. 158 non solo tale principio non viene definito ma neanche è stabilito a chi compete l'onere di declinarlo.** Sul punto, sempre la Raccomandazione UE 2019/1019, evidenzia quanto di seguito:

Fattibilità tecnica, economica, funzionale:

- ❖ *spetta agli Stati membri specificare i casi particolari in cui il rispetto dei requisiti non è fattibile da un punto di vista tecnico, economico e/o funzionale. Gli Stati membri dovrebbero far sì che tali casi siano chiaramente individuati, formulati e giustificati.*
- ❖ *L'interpretazione della fattibilità tecnica, economica e funzionale non dovrebbe essere lasciata al solo giudizio delle parti interessate (ad esempio i proprietari o gli installatori di impianti)*

Andrebbe quindi chiarito nel decreto a chi spetta tale onere. Ad esempio, si potrebbe immaginare un impegno diretto in tal senso del MISE, con il supporto di ENEA, oppure il richiamo nel testo del decreto ad

un futuro provvedimento implementativo che dovrà esplicitare i casi particolari in cui il rispetto dei requisiti non è fattibile da un punto di vista tecnico, economico e/o funzionale.

Con riferimento al punto, desideriamo informarvi che per alcuni interventi specifici, quali ad esempio l'installazione di dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura o l'installazione di sistemi BACS (sistemi di automazione e controllo degli edifici), **diversi Paesi europei si stanno orientando sul non subordinare l'obbligatorietà di tali interventi a tale criterio** (in Olanda, ad esempio, l'installazione dei BACS è stata ritenuta sempre fattibile e non sono previste eccezioni), o nel considerare tali interventi fattibili laddove il recupero dell'investimento sia inferiore ad un dato numero di anni (ad esempio in Francia, nel rispettivo testo di recepimento della nuova direttiva, l'installazione dei BACS è sempre fattibile se il tempo di ammortamento dell'investimento è inferiore a 6 anni).

2.3 Il necessario adeguamento dei decreti attuativi del D. Lgs 192/2005: il caso delle apparecchiature per la generazione di acqua calda sanitaria

Ci preme, infine, segnalare che, in vista di un eventuale quanto auspicato aggiornamento dei decreti attuativi del D. Lgs. 192, con riferimento particolare all'allegato 1 par.5.3.3 "impianti tecnologici idrico sanitari del decreto 26 giugno 2015", i costruttori di apparecchiature dedicate alla sola generazione di acqua calda sanitaria sono oggi obbligati, in forza del decreto, a rispettare performance minime per il servizio di riscaldamento d'ambiente, funzione che tali categorie di prodotto non sono in grado di erogare per una questione prettamente progettuale (non sono destinati a tale servizio).

Un simile obbligo porta alla generazione dei seguenti problemi:

- La totale mancanza di dati su tutti gli apparecchi presenti lungo la catena distributiva, non essendo tali valori previsti ai fini della marcatura CE e non esistendo alcuna norma tecnica applicabile a tali prodotti con la quale eseguire queste misure; questa situazione determina un alto rischio di dichiarazioni mendaci, di uso improprio di parametri da parte della filiera tecnico-commerciale e di indicazioni ingannevoli fornite al cliente finale (valori di performance misurate in condizioni non rispondenti a quelle di normale utilizzo di tali prodotti).
- Effetti negativi sulla libera concorrenza, con introduzione di una barriera alla libera circolazione delle merci. Ribadiamo, infatti, che se per gli apparecchi così detti combinati (in grado cioè di fornire sia il servizio di riscaldamento d'ambiente che quello di produzione di acqua calda sanitaria), è possibile verificare il valore di performance per il servizio di riscaldamento d'ambiente, ossia vengono valutati sulla base del servizio per il quale sono stati progettati ed hanno la possibilità di fare ricorso ai metodi di prova previsti dalla normativa europea, per i prodotti dedicati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, concorrenti dei prodotti combinati, quanto sopra non può essere corrisposto perché, come detto, non sono destinati a tale servizio e non ha senso valutarli a tal fine.

Per quanto sopra invitiamo a sostenere la richiesta di revisione del decreto in questione, suggerendo la seguente modifica all'allegato 1 par. 5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari del decreto 26 giugno 2015:

“sostituire al comma 1 da “Nel caso” a “fermo restando” il testo con il seguente: “Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati unicamente alla produzione dell’acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti dal Regolamento Europeo

814/2013. *Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.*

3. Considerazioni puntuali allo schema di decreto che modifica il D. Lgs 192/2005

V. Allegato tecnico "Schema decreto EPBD_ commenti puntuali e proposte di ANIE"